

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti

Art. 1822 Promessa di mutuo

Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.